

# DOCUMENTO PROGRAMMATICO DA INVIARE ALLE ASSOCIAZIONI NUMISMATICHE ITALIANE

## 1. Premessa.

E' ormai da lungo tempo che il settore del collezionismo e del commercio numismatico italiano, segnatamente classico, attraversa un periodo di decadenza forse senza precedenti.

Le ragioni di tale recessione sono in parte giustificate dalla generale congiuntura economica, che lascia sempre meno spazio e fantasia agli acquisti destinati all'accrescimento culturale della persona, che vanno sotto la sbrigativa definizione di "*spese voluttuarie*".

Tuttavia, se guardiamo alla situazione di altri Paesi, anche a noi vicini e che in larga misura condividono le nostre stesse preoccupazioni economiche, non possiamo fare a meno di notare un diverso scenario, tale da indurci a pensare che il "caso Italia" risenta di altri fattori ambientali a noi peculiari.

Sta di fatto che anche a voler limitare la nostra disamina a fattori puramente economici del fenomeno numismatico italiano, dovremmo subito osservare come le aziende, gli addetti e l'indotto che vi ruotano intorno siano in procinto di chiudere i battenti e di licenziare, per l'impossibilità di svolgere il proprio lavoro a causa di interpretazioni dell'attuale normativa di riferimento<sup>1</sup> spesso incerte o equivoche.

D'altro canto, anche chi pratica il collezionismo numismatico come forma di studio della storia o con pura finalità antiquaria, si trova oggi a vivere una situazione di profonda incertezza, a causa di orientamenti amministrativi e giurisprudenziali che sembrano volti a penalizzare il possesso di materiale numismatico antico da parte dei privati cittadini.

Le monete sono i pilastri che hanno sorretto per venticinque secoli la nostra civiltà. Hanno formato il rapporto sociale ed hanno favorito lo sviluppo delle genti.

Sono stati i primi prodotti manufatti di massa ed i "*media*" dell'Autorità.

Esse, tuttavia, se non sono riferibili con precisione ad una collocazione archeologica scientificamente individuabile, non potranno rivestire alcuna importanza archeologica ma unicamente storico-numismatica.

Questo concetto, ovvero la distinzione tra moneta di interesse archeologico e moneta di interesse storico-numismatico, venne elaborato nel 1994 da una commissione ministeriale presieduta dal compianto Prof. Panvini-Rosati.

Sarebbe forse il caso di riscoprire ed applicare tale definizione, alla luce delle problematiche che stiamo per esaminare.

---

<sup>1</sup> D.lgs.vo nr. 42 del 2004, in seguito indicato come Codice Urbani o C.U.

## **2. Problematiche interpretative dell'attuale normativa di riferimento (Codice Urbani).**

Il problema centrale appare essere quello che ruota intorno alla interpretazione del concetto di "*bene culturale numismatico*" di proprietà privata.

Al riguardo ed in estrema sintesi, il Codice Urbani prende in considerazione e distingue:

- le "*cose di interesse numismatico*" e
- le "*collezioni numismatiche*".

Quanto alle prime, il C.U. stabilisce che le "*cose di interesse numismatico*" appartenenti a privati, per essere definite tali:

- debbano essere oggetto della dichiarazione di culturalità, di cui all'art. 13 del C.U. (art. 10, comma 3° C.U.);
- debbano essere caratterizzate da "*rarietà o pregio, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione nonché al contesto di riferimento*" (art. 10, comma 4° lett b)).

Per le seconde - le "*collezioni numismatiche*" -, contemplate dall'art. 10, comma 3°, lett. e), il C.U. prevede che quando esse appartengono a privati, lo *status* di bene culturale consegua:

- alla dichiarazione di culturalità, di cui all'art. 13 del C.U.;
- al fatto che rivestano, come complesso, un eccezionale interesse (art. 10, comma 3, lett. e)).

Poiché solo queste due categorie sono suscettibili di assumere lo *status* di *bene culturale numismatico*, è opportuno rilevare subito come nel linguaggio comune, nella pratica amministrativa e talvolta anche in quella giudiziaria, si assista ad una incomprensibile tendenza "generalizzatrice", che forza il concetto giuridico di *bene culturale* fino a ricomprendere in esso materiale numismatico del tutto privo dei requisiti previsti dalla legge.

Per comprensibili motivi di ordine "disciplinare", la valutazione giudiziaria sulla culturalità e sull'interesse archeologico e numismatico della *res*, è fortemente influenzata dalle determinazioni amministrative.

In proposito, va osservato come l'esperienza giudiziaria degli ultimi anni, in materia di reati legati al possesso ed alla circolazione di beni numismatici, risenta notevolmente di tale diffusa tendenza "generalizzatrice", piuttosto radicata in una congrua componente degli operatori istituzionalmente preposti ad esprimere valutazioni sulla natura dei beni numismatici in mano privata.

## **3. Procedimenti penali nei confronti di collezionisti numismatici.**

Il fenomeno dei sequestri di monete si è acuito negli ultimi anni a seguito della diffusione esponenziale delle compravendite fra privati di materiale numismatico attraverso il web, che ha dato vita ad un'*escalation* di processi penali avviati nei confronti sia dei cedenti che dei cessionari di tale materiale.

Le più ricorrente ipotesi di reato contestate risultano essere quelle previste e punite

dall'art. 176 del C.U.<sup>2</sup> e dall'art. 648 C.P.<sup>3</sup>.

Va subito sgombrato il campo da un possibile equivoco, nel quale il Lettore potrebbe incorrere.

Non è qui in discussione l'operato meritorio delle Forze dell'Ordine e della Magistratura tendente a stroncare e reprimere il fenomeno del saccheggio dei siti archeologici e della commercializzazione illecita dei reperti, che da tali attività delittuose vengono recuperati e posti sul mercato illegale.

Su questo fronte, le Associazioni numismatiche intendono manifestare alle Istituzioni la più ampia comprensione, collaborazione e solidarietà.

Non è neppure in discussione il fatto che gravi responsabilità abbiano coloro che non rispettano la legge e che per assecondare la propria cupidigia non esitano a rifornirsi di monete da canali illegali.

Occorre, al riguardo, compiere una seria autocritica e prendere decisamente le distanze da costoro; non è infatti possibile sottacere il fatto che il commercio clandestino di monete antiche e di oggetti archeologici in generale, non esisterebbe se non venisse alimentato da persone prive di scrupoli.

Detto ciò, non può tuttavia non lamentarsi la generalizzata azione repressiva nei confronti di soggetti privi di qualunque attitudine criminale, rei unicamente di avere venduto o acquistato sul *web* materiale numismatico quasi sempre privo di qualunque interesse scientifico, sia perché comunissimo, sia perché non raro e non di pregio e che, purtuttavia, viene spesso identificato come di "*particolare interesse numismatico, storico o archeologico*".

I numerosi processi penali avviati contro questi cittadini, spesso comuni collezionisti numismatici del tutto ignari che acquistare e vendere monete antiche su siti *web* pubblici (e dunque, "alla luce del sole") possa costituire reato, si concludono, fortunatamente nella maggior parte dei casi, con proscioglimenti o assoluzioni.

A ciò tuttavia si giunge dopo tempistiche giudiziarie estenuanti, costi economici e patemi d'animo per coloro che vi si trovano coinvolti.

Ai proscioglimenti ed alle assoluzioni si perviene generalmente per l'accertata mancanza dell'elemento soggettivo del reato ovvero, quando è contestato l'art. 176 del C.U., anche per la mancanza dell'elemento materiale del reato, ravvisandosi altresì l'insussistenza della "culturalità" del materiale sequestrato.

Da un'indagine conoscitiva effettuata recentemente dalla N.I.A., è emerso come il 95% di procedimenti penali avviati nei confronti di commercianti e collezionisti numismatici, si sia concluso con il proscioglimento o con l'assoluzione degli incolpati; e ciò dovrebbe far riflettere, anche se si volesse solo considerare - e sarebbe riduttivo -, l'enorme spreco di danaro pubblico e di risorse umane che lo Stato ha disperso per istruire e condurre i relativi procedimenti.

Ma allora perché si dà corso a questa dispendiosa attività processuale, che giunge solo molto raramente a condannare i soggetti denunciati?

---

<sup>2</sup>Art. 176 C.U. "*Impossessamento illecito di bb.cc. appartenenti allo Stato*".

<sup>3</sup>Art. 648 C.P. "*Ricettazione*"

#### 4. Valutazioni di culturalità e di interesse numismatico, archeologico ecc.

Non si crede che la ragione risieda tanto nel principio dell'obbligatorietà dell'azione penale quanto, piuttosto, negli erronei presupposti da cui spesso tali indagini prendono le mosse.

La tendenza a valutare *prima facie* (ma non solo), i materiali oggetto di tali indagini quali beni di rilevante interesse numismatico, archeologico e persino quali "beni culturali" sembra, più realisticamente, il motivo scatenante da cui prendono l'avvio queste indagini.

Le valutazioni risultano infatti sempre determinanti per l'avvio delle indagini e per la configurazione dei reati sopra indicati.

Esse inoltre, anche in presenza di provvedimenti di proscioglimento o di assoluzione, orientano le decisioni che i Giudici assumono in ordine alla destinazione dei beni numismatici in sequestro, che vengono sempre più spesso assegnati alle Soprintendenze sulla base del principio che si tratterebbe di beni di proprietà statale e/o comunque di interesse numismatico, storico o archeologico da acquisire alle pubbliche raccolte.

Al contrario, quando invece le valutazioni peritali danno atto fin dal principio che il materiale sequestrato è privo di qualunque pregio o rarità, largamente conosciuto e già presente nei medaglieri nazionali, mancante di qualunque attitudine a fungere da "documento" archeologico e di qualsiasi caratteristica che ne comprovi la provenienza in epoca recente dal sottosuolo, allora le casistiche dimostrano come le vicende giudiziarie arrivino piuttosto rapidamente a soluzione e come anche le monete sequestrate nell'ambito di tali inchieste vengano restituite ai legittimi proprietari.

Siamo consapevoli che non si possa fare di tutta *l'erba un fascio* e che sarebbe comunque necessario esaminare, caso per caso, le molteplici situazioni giudiziarie che, pur caratterizzate dallo stesso denominatore, possono talvolta divergere per peculiarità proprie.

Tuttavia, gli elementi comuni ricorrenti in questi procedimenti penali, depongono univocamente a determinare una situazione incresciosa sia per coloro che vi si trovano coinvolti (e che il più delle volte vedono porre sotto sequestro non solo le monete per cui sono stati indagati, ma tutta la loro collezione!) che, a ben vedere, anche per lo Stato.

Oltre agli ingenti costi che l'Erario sostiene per istruire e trattare processi che il più delle volte, culminano con il proscioglimento o l'assoluzione degli indagati, si deve altresì osservare come la grande quantità di materiale numismatico di scarso o nullo interesse e valore che, purtuttavia, viene confiscato ed assegnato alle Soprintendenze, finisce per confluire, indistinto e non catalogato, in medaglieri pubblici che sovente non sono a loro volta neppure inventariati e schedati e che comunque mancano delle risorse economiche ed umane necessarie per gestire i materiali numismatici già avuti in custodia.

Da ciò la legittima perplessità che l'accrescimento puramente numerico delle pubbliche raccolte, a scapito delle modeste collezioni private, che sono sempre il

frutto della passione e di grandi sacrifici dei collezionisti, non porti in ultima analisi alcun beneficio neppure allo Stato che le acquisisce.

Vale la pena di domandarsi: perché i soggetti preposti dallo Stato o dai Giudici a valutare le monete di proprietà privata, anche quando queste non appaiano di particolare rarità o pregio, ovvero non rivestano particolare interesse storico o archeologico, sono indotti a descriverle come se fossero portatrici di tutti i suddetti valori?

La nostra sensazione è che tale valutazione sia molto spesso frutto di un vero e proprio equivoco terminologico.

Deve innanzitutto rilevarsi, con notevole rammarico, come nell'ambito delle Sovrintendenze italiane i Funzionari con specializzazione numismatica siano ormai divenuti "mosche bianche"; ciò comporta che la disciplina possa talvolta essere affrontata senza il dovuto e specifico approfondimento, privilegiando letture di tipo archeologico, più consone agli studiosi chiamati ad esprimersi.

In secondo luogo, lo studioso è portato, per indole e per preparazione culturale, a valorizzare massimamente qualunque *res* numismatica sia oggetto del suo studio.

E' comprensibile che per lo studioso, l'interesse storico o numismatico di una moneta possa sempre e comunque sussistere e che la nozione tecnico-legale di "*bene culturale*" possa, ancor prima di rinvenirsi in una norma giuridica, costituire un elemento intrinseco, quasi tautologico, caratterizzante qualunque oggetto "storicizzato" sottoposto al suo esame.

Tuttavia, la connotazione normativa fornita dalla legge è categorica nel richiedere un *quid pluris* affinché un bene, pur "storicizzato", possa ritenersi giuridicamente un "bene culturale" di proprietà privata.

Questo *quid pluris*, ovvero "*un interesse culturale oggettivo e particolarmente importante*", deve essere accertato dall'operatore in concreto e non per enunciazioni astratte o, peggio, apodittiche; tanto da richiedere obbligatoriamente, quando la culturalità viene ritenuta sussistente, l'avvio di un apposito procedimento volto alla dichiarazione di interesse culturale in capo all'oggetto medesimo.

Per quante monete, valutate nell'ambito di processi penali come "*beni culturali*" o di grande interesse storico numismatico, è stato finora avviato tale procedimento?

A chi scrive risulta che finora non ne sia mai stato avviato alcuno!

Eppure vi sono innumerevoli giudizi "incidentali" di culturalità, espressi da Funzionari statali chiamati a valutare le monete sequestrate a collezionisti, a cui non è però mai seguito l'avvio del procedimento volto alla dichiarazione di interesse culturale.

E' ciò appare, se non strano, quanto meno contraddittorio.

Sarebbe pertanto auspicabile che, stante l'impossibilità di stilare aprioristicamente un catalogo dei *beni culturali* numismatici, **si possano elaborare delle "linee-guida", da utilizzare in chiave operativa** (e non solo teorica), per l'accertamento del significato del binomio "*rarietà o pregio*", che allo stato attuale appare un concetto estremamente opinabile, la cui determinazione è rimessa completamente ed assolutamente alla discrezionalità dell'interprete di turno.

## 5. Posizioni della Giurisprudenza penale e civile.

Mette conto occuparsi di un altro delicato aspetto, tipicamente nazionale, del problema che trattiamo e che si riscontra in alcune pronunce giurisdizionali, anche promananti dalla Suprema Corte di Cassazione penale e civile.

Sul piano penale, ci riferiamo al principio dell'inversione dell'onere della prova ovvero all'affermazione del principio in base al quale: la prova della legittima provenienza della moneta, in possesso del privato cittadino, viene pretesa a quest'ultimo; e non è l'accusa che deve dimostrare che la moneta, ritrovata a casa del cittadino, provenga dal sottosuolo o dal fondale marino nazionale o che abbia altra illegittima provenienza.

Sul piano civile, quasi a fare *pendant* con il principio dell'inversione dell'onere della prova enunciato in sede penale, dobbiamo registrare la posizione, sostenuta da una parte della giurisprudenza in tema di confisca o restituzione in favore dello Stato dei beni numismatici sequestrati ai privati, secondo cui è il privato cittadino a dover dimostrare la lecita detenzione del bene numismatico in data antecedente al 1909<sup>4</sup> ovvero, se in data successiva, che il nummo fosse parte del premio "in natura", concesso allo scopritore dallo Stato, per il rinvenimento di un tesoretto.

Mentre il principio di inversione dell'onere della prova è avversato da altra parte della stessa giurisprudenza, secondo la quale non può porsi a carico del cittadino la prova della legittimità del possesso di beni archeologici (tale orientamento appare più conforme ai precetti costituzionali posti dagli artt. 42 e 24 della Costituzione), quello civilistico è fondato su presupposti di eccessivo rigore formalistico, avuto riguardo alle modalità attraverso le quali il cittadino è chiamato a dimostrare il suo legittimo possesso.

E' di tutta evidenza che siffatta impostazione, oltre ad esporsi alle obiezioni già rimarcate in relazione ai ricordati precetti costituzionali (invocabili anche in sede civile), sembra non tenere in alcun conto che:

- nessun cittadino italiano, ad eccezione forse di qualche discendente di antiche Casate nobiliari, può realisticamente essere oggi in possesso di tale documentazione anche ove, effettivamente, le monete costituissero un antico lascito familiare a lui pervenuto attraverso più generazioni;
- il principio enunciato da questa giurisprudenza non tiene in alcun conto il fatto, sociale e storico, che in tutte le famiglie italiane si sono sempre conservate monete antiche, al possesso familiare da tempo immemorabile e comunque non più riconducibili né ad un contesto di ritrovamento né, tanto meno, ad una data precisa di acquisizione;
- nei mercatini cittadini di tutta Italia (ma anche all'estero), sono da sempre in vendita monete antiche di scarso o nullo valore economico, per le quali la consuetudine commerciale non prevedeva (almeno fino al 2004), il rilascio di documentazione di autenticità e provenienza, anche perché un siffatto adempimento comporterebbe l'anti economicità della vendita.

---

<sup>4</sup>Con Legge 20 giugno 1909 nr. 364, si introdusse nel Regno d'Italia la prima normativa organica di tutela dei bb.cc., che attribuisce allo Stato la proprietà degli oggetti rinvenuti nel sottosuolo nazionale.

Sul secondo aspetto del problema (dimostrazione del legittimo possesso, al fine di evitare la confisca dei beni numismatici sequestrati), va osservato come l'obbligo imposto dall'art. 64 del Codice Urbani di rilasciare un attestato di autenticità e provenienza sia molto blandamente sanzionato e come anche in passato l'obbligo di rilasciare documenti ricognitivi del contratto di acquisto del nummo<sup>5</sup> sia stato scarsamente incentivato e molto spesso disatteso.

Tale obbligo, d'altro canto, non sussiste neppure oggi, ove le cessioni di monete avvengano fra privati!

La conseguenza di tale situazione è che l'attuale patrimonio numismatico di proprietà dei cittadini italiani è verosimilmente costituito, per la stragrande maggioranza, da monete non corredate da documentazione attestante l'acquisto, né tanto meno, da documentazione che faccia risalire l'acquisto a prima del 1909.

Opinando sulla base di quanto ritiene questa giurisprudenza, si dovrebbe pertanto ritenere che la quasi totalità delle monete attualmente in mano ai privati cittadini italiani sia da sequestrare e da assegnare alla Stato, mancando la prova documentale che detto materiale sia stato acquisito lecitamente ed in tempi non sospetti.

Tuttavia, a questo punto la stessa prova documentale di un acquisto legittimo effettuato, tanto per fare un esempio, negli anni '50 dello scorso secolo presso una Casa d'Aste, potrebbe non tutelare a sufficienza lo scrupoloso collezionista che avesse ancora con sé i documenti comprovanti l'aggiudicazione.

Infatti, in caso di sequestro di tale moneta, il collezionista potrebbe al più fornire la prova di averla acquistata regolarmente negli anni '50, ma non potrebbe fornire quella ulteriore, ovvero che quella moneta provenga legittimamente da un ritrovamento o da una acquisizione avvenuta prima del 1909!

A questo punto, se non fosse una soluzione "folle" e palesemente incostituzionale, tanto varrebbe dichiarare fuori legge il collezionismo di monete classiche (ma forse non solo classiche?) e procedere al sequestro di tutto il materiale in possesso dei privati che sia privo di documentazione attestante la provenienza ante 1909, per ammassarlo nelle pubbliche raccolte, alla mercé dei furti, dei vandali, dell'incuria e, talvolta, anche dell'insipienza di taluni.

A completamento del presente punto, non sembra inutile ricordare che fino a 50 anni or sono il materiale numismatico del periodo post classico non era neppure interessato dalle discipline archeologiche o considerato di interesse archeologico, ma rivestiva unicamente rilevanza sotto il profilo storico-antiquario.

Ciò accadeva sebbene fosse all'epoca già operante la nota normativa sui ritrovamenti nel sottosuolo, conosciuta come "*Legge Bottai*".<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza (**T.U.L.P.S.**) approvato con R.D. 18.6.1931, nr. 773, agli artt. 126 e seguenti stabilisce a carico di chi esercita il commercio di cose antiche o usate una serie di adempimenti di "Polizia amministrativa", finalizzati a controllare la provenienza dei beni posti in vendita.

<sup>6</sup>Legge 1° giugno 1939, nr. 1089

## 6. Conclusioni.

Occorre mettere mano al più presto non tanto ad una modifica dell'attuale legislazione, che ha sostanzialmente recepito le direttive della U.E. in materia, quanto piuttosto ad una diversa interpretazione ed applicazione di essa.

L'attuale situazione di incertezza viene da molti considerata alla stregua di un surrettizio e montante "*proibizionismo*" del commercio e del collezionismo di monete classiche, i cui effetti perversi non si riverberano unicamente sui fatturati del comparto, ma si estendono a preoccupanti fenomeni di "espatrio" di monete dal territorio nazionale in favore di commercianti numismatici operanti all'estero, con la conseguenza che alla debolezza del mercato interno si assiste ad un parallelo depauperamento del patrimonio numismatico nazionale di proprietà privata.

L'effetto di questo circuito vizioso è che il materiale, non più commercializzato in Italia, viene offerto ai mercanti dei Paesi europei, i quali operano in un contesto normativo e burocratico assai più favorevole.

L'attuale situazione deve dunque essere al più presto corretta, sia per armonizzarla a quella dei *competitors* europei che per ridare vigore e slancio ad un settore economico, che pur senza mobilitare masse oceaniche e correlati consensi ed interessi elettorali, ha nel nostro Paese una lunga tradizione di riconoscimenti e gode ancora, grazie ad alcuni suoi Esponenti di livello internazionale, di alta considerazione.

Occorre altresì che le risorse pubbliche e lo sforzo delle Istituzioni siano concentrati per tutelare i beni archeologico/numismatici che rivestono un effettivo interesse storico/scientifico per la nazione, evitando che tali sforzi e risorse vengano dispersi in inutili e dispendiose attività giudiziarie, rivolte a tutelare materiali di insignificante importanza scientifica, che talvolta solo la dedizione dei collezionisti più appassionati è in grado di preservare.

Infine, non può non rivendicarsi il valore e l'importanza del lavoro e degli studi da sempre svolti dai numismatici professionisti, da collezionisti nonché da semplici cultori della materia ed appassionati.

Si ritiene che sia opportuno sviluppare un fattivo rapporto di intesa tra pubblico e privato, i cui interessi devono considerarsi affini e convergenti, sebbene ciò non sia purtroppo opinione del tutto condivisa.

Una più intensa collaborazione in tale senso, tra istituzioni ed Associazioni numismatiche, è certamente auspicabile anche in un ottica di catalogazione dei medaglieri pubblici, che può essere ottenuta con la creazioni di compagini miste, pubblico-private, alle dirette dipendenze e sotto la supervisione dei responsabili delle Soprintendenze.

Alcuni esempi di tali collaborazioni e dei frutti che esse hanno prodotto, sono già oggi un fatto compiuto e dimostrano come, nonostante la cronica ristrettezza dei fondi disponibili, si possano ugualmente conseguire ottimi risultati grazie alla sagacia ed alla buona volontà dei singoli.

Peraltro, è interesse dello Stato tutelare e incoraggiare il collezionismo privato, che da sempre alimenta i pubblici medaglieri mediante copiose donazioni di importanti raccolte, che permettono l'accrescimento delle collezioni pubbliche a costo zero per l'Erario.

Ostacolare il collezionismo e la libera e trasparente circolazione dei beni numismatici si rivela un' inutile e demagogica operazione di tutela dei beni numismatici, forse anche peggiore della diffusa impossibilità per i comuni cittadini, di fruire del patrimonio numismatico pubblico per i noti problemi legati alla logistica ed alla sicurezza delle strutture museali, quando non addirittura per l'assenza di cataloghi o inventari o per il mancato reperimento di materiali che, dovrebbero esserci.....ma che per qualche motivo non si trovano o, semplicemente, non sono disponibili.

## 7. Proposte.

Siamo consapevoli che non sia possibile risolvere l'attuale impasse senza il ricorso a soluzioni ragionate e condivise, che avvicinino fra loro tutte le categorie interessate ristabilendo, innanzitutto, fra di esse, un clima di conoscenza, di fiducia e di collaborazione reciproca.

La recente storia ci induce a ritenere che le iniziative di modifica normativa in questa materia, proposte unilateralmente e senza alcun concerto con le altre parti, necessitino di migliore coordinamento, come l'effimera esperienza dell'art. 2-*decies*<sup>7</sup> sta a testimoniare.

Per questo si ritiene opportuno proporre la costituzione, in ambito ministeriale, di un "tavolo tecnico" specificamente dedicato alla numismatica ed intorno al quale prendano posto, oltre ai rappresentanti del Ministero ospitante, esponenti del mondo commerciale, del collezionismo, degli studiosi e delle forze dell'ordine, allo scopo di avviare un'interlocuzione congiunta sulle criticità del sistema e nell'intento di fornire soluzioni pratiche ad operatori e collezionisti.

Detto "tavolo tecnico", che dovrà riunirsi a scadenze predeterminate, avrà altresì la funzione di proporre agli Uffici competenti del Ministero suggerimenti e correttivi che possano risultare di utilità per il disbrigo di pratiche amministrative legate al commercio o al possesso di beni numismatici.

Sarebbe, al riguardo, auspicabile, la realizzazione di un "*disciplinare*" o di un "*protocollo*" che fornisca indicazioni operative standard, in relazione all'operato dei Consulenti delle Procure e delle Forze dell'Ordine, con particolare riferimento alle procedure di sequestro di beni numismatici e per la definizione del concetto di "*bene culturale numismatico*" e di "*bene numismatico di interesse archeologico e storico*".

Come già si è detto in precedenza, l'eccessiva discrezionalità degli operatori

---

<sup>7</sup>L'art. 2-*decies*, rubricato "*Collezioni numismatiche*", venne introdotto in sede di conversione in legge del D.L. 26 aprile 2005, nr. 63, dalla Legge 25 giugno 2005, nr. 109. Esso stabiliva che: "*1. Alla lettera a) numero 13, dell'Allegato A al Codice dei beni culturali e del paesaggio, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali; 2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera b) della Lettera A, numero 13, dell'Allegato A al Codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è escluso l'obbligo di denuncia di cui all'art. 59 del medesimo codice, nonché ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorità*".

L'art. 2-*decies* venne da subito abrogato dall'art. 4 del D.L. 17 agosto 2005, nr. 164 che però decadde, in quanto non fu convertito in legge nei termini, permettendo così all'"2-*decies*" di sopravvivere ancora per qualche mese.

Il "2-*decies*" venne definitivamente abrogato dall'art. 6 del D. Lgs. 24 marzo 2006, nr. 156.

nell'interpretare tali essenziali concetti, conduce a risultati talora abnormi, spesso fuorvianti, quasi mai omogenei.

I suggerimenti e correttivi dovrebbero poi confluire in uno o più decreti ministeriali attuativi dell'attuale normativa di riferimento, ispirati alla chiarezza e miranti a specificare in modo inequivoco quelle che attualmente appaiono come criticità o ambiguità del sistema.

Nello stesso tempo, il tavolo tecnico potrà costituire un "Osservatorio" permanente, capace di recepire in tempo reale le istanze e le necessità del settore e di fornire tempestive risposte.

Si crede che, al momento attuale, questa proposta possa essere concretamente praticabile ed abbia il pregio di favorire il riavvicinamento e l'interlocuzione di tutte le parti coinvolte, nell'ottica di una migliore conoscenza delle specifiche istanze e problematiche.

Inoltre, sempre allo scopo di promuovere la collaborazione tra pubblico e privato, non sembra infine fuori luogo ricordare l'importanza del ruolo rivestito dagli "*Ispettori onorari*", da scegliersi fra le migliori e più attive personalità del mondo numismatico nazionale, il cui contributo (fra l'altro gratuito) può concorrere in modo significativo al raggiungimento di alcuni obiettivi quali, ad esempio, la catalogazione e schedatura dei pubblici medaglieri non ancora inventariati.

Gennaio 2013